



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Licenziamento nullo, spetta la Naspi?

Autore: Noemi Secci | 26/12/2017



Se il licenziamento è nullo si ha ugualmente diritto all'indennità di disoccupazione?

Il tuo datore di lavoro ti ha detto **a voce** che sei stato **licenziato**, ma non ti ha inviato né fatto firmare alcuna comunicazione? Oppure ti ha soltanto consegnato la

busta paga con il Tfr per informarti del licenziamento? Sappi che in questi casi il **licenziamento è nullo** per mancanza della forma scritta, come stabilito dalla legge **[1]**, a prescindere dal fatto che l'azienda abbia comunicato la cessazione del rapporto di lavoro al centro per l'impiego.

Conseguenze del licenziamento nullo

Il **licenziamento nullo** dà diritto al lavoratore di:

- **essere reintegrato** nel posto di lavoro o, quando la reintegrazione non sia possibile, ottenere un'**indennità sostitutiva** pari a 15 mensilità ultima retribuzione globale di fatto (in pratica pari a 15 stipendi);
- ottenere un'**ulteriore indennità risarcitoria** (pari all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative; l'indennità non può essere inferiore a 5 mensilità);
- ottenere il versamento **contributi previdenziali e assistenziali**.

Come far dichiarare il licenziamento nullo

Pertanto, se scopri di essere stato licenziato senza che ti sia stato comunicato nulla, devi rivolgerti al Giudice del lavoro per ottenere la **nullità del licenziamento**, le indennità risarcitorie, i contributi, ed eventuali stipendi ed altre spettanze non pagate.

Naspi e licenziamento nullo

Anche se hai fatto causa al tuo datore di lavoro per far dichiarare il licenziamento nullo, puoi inviare la **domanda di Naspi** (la nuova indennità di disoccupazione) se non sono trascorsi **68 giorni** dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (se non sei certo della data esatta, puoi ricavarla dalla tua scheda anagrafica, che puoi chiedere al centro per l'impiego). Ovviamente, devi possedere i [requisiti per l'indennità di disoccupazione](#).

Se però a seguito dell'impugnazione dovessi essere reintegrato nel posto di lavoro, dovresti **restituire** la Naspi ricevuta **[2]**.

Se invece l'azienda dovesse essere condannata a un risarcimento, l'indennità di disoccupazione dovrà essere **detratta** dall'indennizzo dovuto per il licenziamento nullo [3].

Naspi e dimissioni per giusta causa

La Naspi è dovuta anche nel caso in cui tu decida di rassegnare le **dimissioni per giusta causa**: dal momento dell'invio delle dimissioni, hai **68 giorni** di tempo per inoltrare la domanda di Naspi all'Inps.

L'invio delle dimissioni per giusta causa, ad ogni modo, non preclude la possibilità di domandare all'azienda un **risarcimento** per il comportamento illegittimo e le competenze dovute e non pagate.

Domanda Naspi

Per quanto riguarda la **domanda Naspi**, puoi rivolgerti a un qualsiasi **patronato**, oppure inviarla autonomamente attraverso il **sito web** dell'Inps o il **contact center**, se possiedi il pin per l'accesso ai servizi online dell'istituto (se invii la domanda tramite web è sufficiente anche l'identità unica digitale Spid di 2° livello o la Cns- carta nazionale dei servizi).

Poiché la domanda di Naspi presentata all'Inps equivale a **dichiarazione di immediata disponibilità** (Did), non sarà necessario che ti rechi personalmente al Centro per l'impiego per effettuare questo adempimento (peraltro, la Did può essere resa anche attraverso il portale Anpal).

Entro **15 giorni** dalla data di presentazione della domanda, dovrai però contattare il tuo Centro per l'impiego di competenza (rispetto al domicilio indicato nella domanda Naspi) per fissare un **appuntamento** finalizzato alla sottoscrizione del **patto di servizio personalizzato**. Il contatto con il tuo Centro per l'impiego può avvenire anche per mail.

Successivamente, sarai convocato, via mail o sms, dal Centro per l'impiego per procedere alla sottoscrizione del patto di servizio personalizzato.

Note

[1] Art. 2 L.604/1966. **[2]** Cass. sent. n. 6265/2000 e 3904/2002. **[3]** Cass. sent. n. 2906/1996 del 29.03.1996.